



**COMUNE DI GENOVA**  
**MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA NONCHÈ ISPEZIONE  
NOTTURNA IN GIARDINI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO  
IV MEDIA VAL BISAGNO: GIARDINI CASAZZA SITI IN  
CORSO DE STEFANIS - GENOVA. CIG Z5B38B27E2**

Genova, 5 ottobre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Roberto Caria

### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

Il presente documento ha per oggetto il servizio di apertura e chiusura nonché ispezione notturna in giardini di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno: Giardini Casazza siti in Corso de Stefanis, Genova.

Il servizio, previa accettazione dell'assegnatario, potrà essere esteso ad ulteriori giardini pubblici di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno alle medesime condizioni di cui al presente capitolato.

L'eventuale esercizio di tali facoltà sarà subordinato alle necessarie disponibilità finanziarie sui capitoli di pertinenza e sarà comunicato all'aggiudicatario con apposita nota della Civica Amministrazione.

### **Art. 2 – Durata**

Il servizio avrà durata di dodici mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2023.

### **Art. 3 – Importo del servizio**

L'importo del servizio di cui alla presente assegnazione è pari a € 1.800,00 al netto di IVA 22%.

Ai sensi art.35 commi 4) 7) 12 b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo stimato del servizio, al netto di IVA 22%, comprensivo delle opzioni di cui all'articolo 1, è pari a € 4.950,00 al netto di IVA 22%.

### **Art. 4 – Aggiudicazione del servizio**

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata ai sensi art. 36 comma 2 a), D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. mediante assegnazione diretta al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché nei limiti di cui art.1 comma 450 L.296/06.

### **Art. 5 - Cauzione definitiva**

La Ditta aggiudicataria potrà essere esentata dal versamento della cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri, ai sensi art. 103 c. 11, qualora presentasse offerta migliorativa rispetto al servizio richiesto.

Qualora non fosse presentata offerta migliorativa la cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale;

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 3 del predetto Decreto.

La cauzione definitiva potrà essere effettuata mediante:

- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959: in tal caso il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Art. 6 – Contratto**

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e 14bis del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 7 - Modalità e condizioni per l'esecuzione del servizio**

Il servizio comprenderà l'apertura e la chiusura dei Giardini Casazza da effettuarsi al mattino e alla sera rispettando gli orari che saranno comunicati dal Municipio e che potranno differenziarsi tra il periodo invernale e quello estivo. E' richiesta sempre inoltre un'ispezione di controllo dell'area nelle ore notturne.

### **Art. 8 – Obbligo della Ditta aggiudicataria**

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria:

- di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali nazionali e territoriali proprie del settore;

- di impiegare per il servizio prestato mezzi propri e proprio personale, di pagarne le competenze, di assumersi a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;

- di praticare il medesimo prezzo unitario offerto anche nel caso di estensione del servizio ad ulteriori giardini pubblici di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno successivamente indicati.

### **Art.9 – Competenza controlli**

La struttura organizzativa del Comune cui è affidato il controllo del servizio oggetto del presente Capitolato è il Municipio IV Media Val Bisagno.

### **Art. 10 – Penalità**

In caso di inosservanza dei tempi di effettuazione del servizio, per ogni giorno di inadempienza fino ad un massimo di 3 (tre) giorni, sarà applicata una penalità pari ad 1/10 del valore del servizio stesso, che sarà dedotta dall'importo della fattura.

Inadempienze superiori a 3 (tre) giorni verranno considerate come mancata esecuzione del servizio

In caso di sospensione o ritardi reiterati e comunque oltre 3 (tre) inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, come pure di impossibilità oggettiva e soggettiva della medesima ad eseguire correttamente il servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, incamerare la cauzione, salvo e impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni, e sarà libera di affidare l'esecuzione del servizio ad altre Ditte senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare indennizzi o diritti di sorta.

### **Art. 11 – Oneri e responsabilità a carico della Ditta**

Sono ad esclusivo completo carico della Ditta tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, esclusa I.V.A, nonché qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale, relativo ai propri dipendenti, in quanto tutti gli addetti ai lavori devono dipendere unicamente dalla Ditta aggiudicataria.

E' fatto tassativo obbligo alla Ditta, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante il servizio, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della Ditta stessa il completo risarcimento dell'eventuale danno, senza che per ciò possa pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del Comune.

Saranno inoltre, in ogni caso, ad esclusivo carico della Ditta, tutte le responsabilità per ritardi e per inadempimenti di qualsiasi genere nell'esecuzione del servizio.

## **Art.12 – Liquidazione e pagamento**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal **31 marzo 2015** la Pubblica Amministrazione non può più ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Civica Tesoreria in conformità delle vigenti normative in materia ivi compreso il D.Lgs. 231/2002.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO – DIREZIONE 304 – Codice Fiscale 00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: **LILZOO**, il codice C.I.G. relativo all'appalto, nonché il numero d'ordine relativo al servizio.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs 50/2016, sull'importo di ciascuna fattura dovrà essere operata una ritenuta pari allo 0,5%, tale importo verrà svincolato solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, previo rilascio di regolare DURC; in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi.

La liquidazione degli importi del servizio avverrà mediante emissione di mandato da predisporre a cura del Municipio IV Media Val Bisagno, previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate.

## **Art. 13 – Cessione credito**

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

## **Art.14 – Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

## **Art. 15 – Risoluzione anticipata del contratto**

In caso di constatate inadempienze da parte dell'esecutore del servizio degli obblighi imposti dal presente capitolato, il Comune, previe le contestazioni del caso, può dar luogo alla risoluzione anticipata del contratto per colpa dell'esecutore, fatto salvo ed impregiudicato qualsiasi ulteriore diritto che sia possibile vantare nei confronti dello stesso esecutore.

### **Art. 16 – Stipulazione e spese inerenti il contratto**

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale carico dell'impresa fornitrice, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

### **Art. 17 – Albo Fornitori**

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, qualora non lo fosse, iscriversi all'Albo Fornitori del Comune di Genova presso il Settore Gare e Contratti.

### **Art. 17 – Foro Competente**

Per eventuali controversie relative a questo servizio è competente esclusivamente il Foro di Genova.